CAMERA DEI DEPUTATI N. 1669-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **MORSELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 novembre 1994 (v. stampato Senato n. 803)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(PODESTÀ)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1669 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 803), che viene allegata.

MORSELLI, *Relatore*.

ALLEGATO

1. Il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste (*International Centre for Science and High Technology*, « ICS ») ha quale obiettivo precipuo quello di promuovere, a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, l'impiego delle scienze applicate e lo sviluppo di tecnologie e industrie correlate attraverso il trasferimento delle conoscenze. L'ICS stimola la ricerca di alto livello e le attività di scienziati provenienti da Paesi in via di sviluppo facilitando la formazione e la ricerca nonché l'accesso alla strumentazione moderna ed alla documentazione scientifica.

Il Centro è composto di tre istituti: l'Istituto internazionale di chimica pura e applicata, l'Istituto internazionale per l'alta tecnologia e i nuovi materiali e l'Istituto internazionale per la terra, l'ambiente e le scienze e le tecnologie marine, aventi sede i primi due a Trieste e l'ultimo anche a Venezia.

2. Il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste (*International Centre for Science and High Technology*, « ICS ») è sorto nel luglio 1988 come « progetto pilota » dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla base della proposta del premio Nobel, professor Abdus Salam, direttore del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste e presidente dell'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS). Secondo tale proposta, il Centro avrebbe dovuto costituire un'estrapolazione del Centro internazionale di fisica teorica dalla ricerca di base al campo dell'alta tecnologia e dell'ambiente. La ragione della costituzione del Centro si fonda sulla constatazione che l'acquisizione di una base di conoscenze nelle scienze avanzate e nelle tecnologie sta diventando sempre più dispendiosa anche per alcuni Paesi industrializzati e che le industrie e gli enti di ricerca di questi Paesi stanno ora congiungendo gli sforzi per raggiungere obiettivi tecnologici anche al di là delle loro frontiere. I Paesi in via di sviluppo non sono ancora in posizione di sostenere tali sforzi e, di conseguenza, la disponibilità di un Centro di facile accesso a ricercatori e scienziati del Terzo Mondo fornirebbe occasioni ai Paesi in via di sviluppo di dividere i frutti del progresso tecnologico.

La proposta del professor Abdus Salam fu accolta dal Governo italiano, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale venne designata quale agenzia esecutiva del progetto nella fase preparatoria che avrebbe dovuto condurre alla fondazione dell'ICS.

3. Le attività condotte dall'ICS dal 1988 al 1991 formarono oggetto nell'ottobre 1991 di una valutazione approfondita da parte di un'apposita missione costituita da un rappresentante del Governo italiano e da un rappresentante dell'*United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), che si concluse con le seguenti raccomandazioni:

a) concentrare le attività in ambiti più limitati;

b) finalizzare le attività ai bisogni industriali dei Paesi in via di sviluppo;

c) verificare i risultati delle ricerche condotte dai tirocinanti.

Secondo la risoluzione della Conferenza generale dell'UNIDO del novembre 1991 gli obiettivi di lungo termine dell'ICS sono quelli di stimolare la ricerca di alto livello e le attività di laboratorio nei Paesi in via di sviluppo, attraverso la formazione e la partecipazione alle attività di ricerca dell'ICS di scienziati provenienti da detti Paesi. La strategia dell'ICS dovrebbe essere inoltre quella di favorire l'impiego delle scienze applicate e lo sviluppo di industrie tecnologicamente più avanzate nei Paesi del Terzo Mondo.

4. Con l'Accordo firmato a Vienna il 9 novembre 1993 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, il Centro diviene un organismo autonomo inserito nella struttura giuridica dell'UNIDO. Come tale, sarà in grado di formulare ed eseguire programmi di lungo termine e assumere impegni verso istituzioni e singoli Paesi per periodi più lunghi che nella fase di « progetto pilota ». Come in passato, l'ICS sarà gestito secondo i regolamenti e le procedure dell'UNIDO.

Nella fase di progetto il Governo italiano ha contribuito al 90 per cento delle attività del Centro con contributi volontari a carico dei fondi per la cooperazione allo sviluppo (2,5 miliardi di lire negli anni 1989-1992; 2,1 miliardi di lire nel 1993). Con l'Accordo del 9 novembre 1993 il contributo del Governo italiano è fissato in lire 7 miliardi annui, rivedibile ogni anno in base alle raccomandazioni del Comitato direttivo.

Si illustrano sinteticamente di seguito le disposizioni salienti dell'Accordo:

L'articolo I prevede lo stabilimento del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia quale istituzione scientifica autonoma nel quadro giuridico dell'UNIDO, composto da tre distinti istituti: l'Istituto internazionale di chimica pura e applicata con sede a Trieste, l'Istituto internazionale per l'alta tecnologia ed i nuovi materiali con sede a Venezia e l'Istituto internazionale per la terra, l'ambiente e le scienze e le tecnologie marine con sede a Trieste e Venezia.

Gli articoli da II a IV chiariscono obiettivi, funzioni ed attività del Centro. Prioritaria appare la finalità del rafforzamento della tecnologia e della ricerca nei Paesi in via di sviluppo, unitamente alla promozione professionale di scienziati e tecnici provenienti da tali Paesi.

L'articolo V regola gli aspetti finanziari. A tale proposito è da sottolineare il ruolo del Comitato direttivo, sulla base delle cui raccomandazioni verrà determinato, ogni anno successivo al primo, il livello del contributo assicurato dal Governo italiano.

L'articolo VI delinea l'organizzazione e l'amministrazione del Centro, il quale, posto sotto la direzione del Direttore generale dell'UNIDO, vedrà attivati i seguenti organi: un rettore, un ammini-

stratore delegato, un segretario, un comitato direttivo ed un comitato scientifico internazionale. Da sottolineare che due dei quattro membri del comitato direttivo saranno rappresentanti del Governo italiano.

L'articolo VII regola la predisposizione ed approvazione del programma di attività e del bilancio del Centro. Sia il programma che il bilancio, predisposti dal Direttore generale del Centro, dovranno essere sottoposti all'approvazione del comitato direttivo e successivamente del Direttore generale dell'UNIDO.

L'articolo VIII, concernente la composizione delle controversie, e l'articolo IX, relativo ad eventuali accordi supplementari, non si discostano dalle normali clausole d'uso.

L'articolo X regola l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata (indefinita, con possibilità di sospensione mediante notifica con ventiquattro mesi di anticipo). Da sottolineare l'automatica cessazione della vigenza dell'Accordo in caso di trasferimento del Centro dal territorio italiano.

IL GOVERNO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	1. *Identico.*
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. *Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*